

Gazzetta ufficiale

L 199

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
31 luglio 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 688/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 689/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** 3

★ **Regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾** 6

★ **Regolamento (CE) n. 691/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, relativo agli anticipi da versare con decorrenza dal 16 ottobre 2009 per il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, i pagamenti per superficie per i seminativi, i pagamenti diretti per le misure previste dai programmi POSEI e Isole del Mar Egeo, il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie** 7

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Regolamento (CE) n. 692/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie, tra l'altro, della Malaysia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 693/2009 della Commissione, del 27 luglio 2009, recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca** 12
- Regolamento (CE) n. 694/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 748/2008 di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati 14

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/88/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 15
- ★ **Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽¹⁾** 19

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2009/556/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza** 22
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza 24



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 688/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	27,8
	XS	31,8
	ZZ	29,8
0707 00 05	MK	23,0
	TR	100,7
	ZZ	61,9
0709 90 70	TR	98,5
	ZZ	98,5
0805 50 10	AR	69,6
	UY	54,4
	ZA	62,4
	ZZ	62,1
0806 10 10	EG	151,9
	MA	152,5
	TR	129,4
	ZA	114,6
	ZZ	137,1
0808 10 80	AR	119,0
	BR	73,0
	CL	91,0
	CN	81,7
	NZ	95,5
	US	105,4
	ZA	92,4
	ZZ	94,0
0808 20 50	AR	114,1
	CL	56,4
	TR	153,3
	ZA	105,8
	ZZ	107,4
0809 10 00	TR	148,9
	ZZ	148,9
0809 20 95	CA	324,1
	TR	250,2
	US	307,8
	ZZ	294,0
0809 30	TR	153,7
	ZZ	153,7
0809 40 05	BA	39,5
	ZZ	39,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 689/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 luglio 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 sono elencati i prodotti a duplice uso, definiti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ⁽²⁾, che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cui devono essere applicati i divieti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (2) Il 16 luglio 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che tali divieti dovevano applicarsi a determinati prodotti. Occorre pertanto completare l'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (3) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 329/2007, nell'allegato IV del regolamento deve figurare

l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati.

- (4) Il 16 luglio 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che i fondi e le risorse economiche di determinate persone fisiche e giuridiche, entità o organismi dovevano essere congelati.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IV.
- (6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati dal testo che figura negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «1.1 Materiali, materiali chimici, microrganismi e tossine», sottoparte 1.1A Beni:

«I.1A.058	—	Grafite diversa da quella specificata in I.0A.012 e I.1A.028, come segue: Grafite progettata o specificata per macchine EDM
I.1A.059	—	“Materiali fibrosi o filamentosi” diversi da quelli specificati in I.1A.024 e I.1A.034, come segue: “Materiali fibrosi o filamentosi” para-aramidici (Kevlar [®] e altri tipo Kevlar [®])»

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

(1) Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- a) **Han** Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: coinvolto nel programma della Repubblica democratica popolare di Corea riguardante i missili balistici.
- b) **Hwang** Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea quale capo del Scientific Guidance Bureau del GBAE; ha fatto parte del comitato per le scienze presso l'Istituto congiunto per la ricerca nucleare.
- c) **Ri** Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha supervisionato tre stabilimenti chiave che partecipano alla produzione di plutonio per uso militare: impianto di fabbricazione del combustibile, reattore nucleare e impianto di ritrattamento.
- d) **Ri** Je-son (alias **Ri** Che-son. Anno di nascita: 1938. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), agenzia principale che dirige il programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: facilita una serie di prove nucleari, compresa la gestione da parte del GBAE del centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.
- e) **Yun** Ho-jin (alias **Yun** Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: sovrintende all'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

(2) Le voci seguenti vengono aggiunte all'elenco «Persone giuridiche, entità e organismi»:

- a) General Bureau of Atomic Energy (GBAE) [alias General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Indirizzo: Haeudong, distretto di Pyongchen, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea, che comprende il centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il suo reattore di ricerca da 5 MWe (25 MWt) per la produzione di plutonio, nonché i suoi impianti di fabbricazione del combustibile e di ritrattamento. Il GBAE ha tenuto riunioni e discussioni sulle questioni nucleari con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa della Repubblica democratica popolare di Corea che sovrintende ai programmi nucleari, compreso il funzionamento del centro di ricerca nucleare di Yongbyon.
- b) Hong Kong Electronics (alias Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: a) di proprietà di, controllata da, che agisce o che agirebbe per o per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID; b) dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi connessi alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (entrambe designate dal comitato per le sanzioni dell'ONU). La Hong Kong Electronics ha facilitato il trasferimento del denaro dall'Iran alla Repubblica democratica popolare di Corea per conto della KOMID.
- c) Korea Hyoksin Trading Corporation (alias Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwondong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) impresa della Repubblica democratica popolare di Corea che fa capo alla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato per le sanzioni dell'ONU nell'aprile 2009) e partecipa allo sviluppo di armi di distruzione di massa.
- d) Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) la Korea Tangun Trading Corporation fa capo alla Seconda accademia di scienze naturali della Repubblica democratica popolare di Corea e opera principalmente nell'acquisto di beni e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo della Repubblica democratica popolare di Corea nel settore della difesa, tra cui i programmi relativi alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori, compresi i materiali soggetti a controllo o a divieto nell'ambito dei pertinenti regimi multilaterali di controllo.
- e) Namchongang Trading Corporation [alias a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Namchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) la Namchongang è una società commerciale della Repubblica democratica popolare di Corea che fa capo al General Bureau of Atomic Energy (GBAE). La Namchongang ha partecipato all'acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese individuate presso uno stabilimento nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea nonché a un approvvigionamento connesso al nucleare associato ad una persona di nazionalità tedesca. Dalla fine degli anni '90 ha inoltre partecipato all'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature adatte per un programma di arricchimento dell'uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato rappresentante della Repubblica democratica popolare di Corea in occasione dell'ispezione dello stabilimento nucleare di Yongbyon eseguita dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano serie preoccupazioni se si considerano le attività di proliferazione svolte in passato dalla Repubblica democratica popolare di Corea.

REGOLAMENTO (CE) N. 690/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2009**

che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito: la «convenzione di Chicago»), come pubblicata il 24 novembre 2005 per i volumi I e II, fatte salve le sue appendici.
- (2) L'allegato 16 della convenzione di Chicago è stato modificato in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 216/2008, con l'inserimento, il 7 marzo 2008, dell'emendamento 9 del volume I e dell'emendamento 6 del volume II, entrambi applicabili dal 20 novembre 2008.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito: «l'Agenzia») conformemente agli articoli

17, paragrafo 2, lettera b), e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. Secondo il parere dell'Agenzia, il regolamento (CE) n. 216/2008 dev'essere modificato per tener conto delle modifiche alla convenzione di Chicago.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 9 del volume I e nell'emendamento 6 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 20 novembre 2008, fatte salve le appendici dell'allegato 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 691/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2009

relativo agli anticipi da versare con decorrenza dal 16 ottobre 2009 per il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, i pagamenti per superficie per i seminativi, i pagamenti diretti per le misure previste dai programmi POSEI e Isole del Mar Egeo, il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I di tale regolamento sono effettuati tra il 1º dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo. Tuttavia, l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento autorizza la Commissione a disporre il versamento di anticipi.
- (2) Nel 2009 le aziende agricole versano in gravi difficoltà finanziarie e di liquidità dovute ai bassi prezzi dei prodotti agricoli e ai costi elevati dei fattori di produzione. Per contribuire ad alleviare tali difficoltà è opportuno autorizzare il versamento agli agricoltori di anticipi fino al 70 % nell'ambito dei regimi di sostegno, a condizione che la verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 possa essere eseguita prima del versamento dell'anticipo. I regimi di sostegno sono i seguenti: il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽²⁾, i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure dei programmi POSEI, di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽³⁾ e i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure dei programmi per le isole del Mar Egeo, di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾, il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il

regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11 e al titolo V, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

- (3) Affinché i pagamenti siano contabilizzati nell'esercizio 2010, gli anticipi devono essere versati a decorrere dal 16 ottobre 2009. Nondimeno, ai fini di un' oculata gestione finanziaria, la necessaria verifica delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 deve essere effettuata prima del versamento degli anticipi.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 16 ottobre 2009 gli Stati membri possono versare anticipi agli agricoltori fino ad un massimo del 70 % dei pagamenti per le domande presentate nel 2009, previa esecuzione della verifica delle condizioni di ammissibilità prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 73/2009, per i seguenti regimi e pagamenti:

- a) il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, nonché i pagamenti per superficie per i seminativi, di cui al titolo IV, capitoli 7 e 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure previste dai programmi POSEI di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006;
- c) i pagamenti diretti versati nell'ambito delle misure previste dai programmi per le isole del Mar Egeo di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006; nonché
- d) il regime di pagamento unico, l'aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, i pagamenti per le carni ovine e caprine, i pagamenti per i bovini e il regime di pagamento unico per superficie, di cui al titolo III, al titolo IV, capitolo 1, sezioni 1, 3, 10 e 11, e al titolo V, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 692/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2009**

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originarie, tra l'altro, della Malaysia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Pantech Steel Industries SDN. BHD. («il richiedente»), un produttore esportatore della Malaysia («il paese interessato»).

B. IL PRODOTTO

- (2) Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio ⁽²⁾, in base al quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame, originario della Malaysia, compreso quello fabbricato dal richiedente, sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 75 %, esclusa un'impresa espressamente indicata, soggetta a dazi con aliquote individuali.

D. MOTIVAZIONE DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidum-

ping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 («periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato ad alcuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.

- (5) Il richiedente afferma di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare il prodotto in esame nella Comunità nel prossimo futuro.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale della società richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

- (8) Se si accerta che il richiedente soddisfa le condizioni necessarie per usufruire di un dazio individuale, può rivelarsi necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte di società non menzionate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1001/2008.

a) Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti.

La Commissione procederà inoltre all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1.

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini previsti dal presente regolamento.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame, fabbricato ed esportato nella Comunità dal richiedente. Tali importazioni vanno al tempo stesso registrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di apertura del presente riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (10) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- a) le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;
- b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (11) Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.
- (12) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui

dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (13) Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (14) Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni, anche su come prendere contatto, si consultino le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade/>),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è aperto un riesame del regolamento (CE) n. 1001/2008 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio antidumping istituito da detto regolamento le importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Malaysia attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90, prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla Pantech Steel Industries SDN. BHD. (codice addizionale TARIC A961).

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1001/2008 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Articolo 3

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 si chiede alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Salvo diversa disposizione, le parti interessate sono tenute a manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 8, lettera a), del presente regolamento e eventuali altre informazioni entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro lo stesso termine di 40 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2. Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte

le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 4/92
1049 Bruxelles
BELGIO
Fax +32 2295 65 05

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

REGOLAMENTO (CE) N. 693/2009 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2009****recante divieto di pesca della rana pescatrice nella zona VI, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾ fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	6/T&Q
Stato membro	Germania
Stock	ANF/561214
Specie	Rana pescatrice (<i>Lophiidae</i>)
Zona	VI; acque CE della zona Vb e acque internazionali delle zone XII e XIV
Data	1° luglio 2009

REGOLAMENTO (CE) N. 694/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 748/2008 di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del

codice NC 0206 29 91 ⁽³⁾, ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4020, presentate per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 a norma del regolamento (CE) n. 748/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 9,164852 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/88/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2009

recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo nell'allegato I della direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (4) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come preservanti del legno e contenenti thiacloprid possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere il thiacloprid nell'allegato I.
- (5) Tuttavia, sono stati individuati rischi inaccettabili per il trattamento in situ di strutture in legno in prossimità di acqua, dove non è possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua. Pertanto, è opportuno non concedere autorizzazioni per questi utilizzi a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che i prodotti possono essere utilizzati senza rischi inaccettabili per l'ambiente.
- (1) Il 20 febbraio 2006 il Regno Unito ha ricevuto la richiesta di Lanxess Deutschland GmbH ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, di iscrivere il principio attivo thiacloprid nell'allegato I o nell'allegato I A per l'uso come tipo di prodotto 8, preservanti del legno, come definito nell'allegato V della direttiva. Il thiacloprid non era sul mercato alla data di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE come principio attivo di un prodotto biocida.
- (2) Dopo aver effettuato una valutazione, il Regno Unito ha inviato alla Commissione, il 3 luglio 2007, una relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione.
- (3) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente sui biocidi il 28 maggio 2008 e i risultati dell'esame sono stati integrati in una relazione di valutazione.
- (6) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.
- (7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno prevedere che ai prodotti contenenti thiacloprid e utilizzati come preservanti del legno si applichino misure di riduzione del rischio, a livello di procedura di autorizzazione del prodotto, per garantire che i rischi siano mantenuti entro livelli accettabili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE e dell'allegato VI della stessa. In particolare, occorre adottare misure appropriate per proteggere la matrice suolo e la matrice acqua, per le quali sono emersi rischi inaccettabili durante la valutazione. I prodotti per uso industriale e/o professionale dovrebbero essere utilizzati indossando opportuni dispositivi di protezione qualora i rischi individuati per questa categoria di utenti non possano essere mitigati con altri mezzi.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

- (8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri di far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 98/8/CE.
- (10) Il comitato permanente sui biocidi è stato consultato il 30 maggio 2008 e ha emesso parere positivo in merito al progetto di direttiva della Commissione recante modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE al fine di iscrivere il thiacloprid come principio attivo. L'11 giugno 2008 la Commissione ha trasmesso detto progetto di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo. Il Parlamento europeo non si è opposto al progetto delle misure entro la scadenza stabilita. Il Consiglio si è opposto all'adozione da parte della Commissione indicando che le misure proposte andavano oltre le competenze di esecuzione previste dalla direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, la Commissione non ha adottato il progetto delle misure e ha inviato al comitato permanente sui biocidi un progetto modificato di direttiva. Il comitato permanente è stato consultato in merito al progetto modificato il 20 febbraio 2009.
- (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

La voce «N. 18» riportata di seguito è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«18»	Thiacloprid	(Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetile)-1,3-tiazolidin-2-ilidene-cianamide Numero CE: n.d. Numero CAS: 111988-49-9	975 g/kg	1° gennaio 2010	n.d.	31 dicembre 2019	8	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla luce delle ipotesi formulate durante la valutazione del rischio, i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella richiesta di autorizzazione per il prodotto non venga dimostrato che i rischi per gli utenti industriali e/o professionali possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, occorre prendere opportune misure di riduzione del rischio al fine di tutelare dette matrici. In particolare, le etichette e/o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo o nelle acque e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento;

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (eccetto che per i prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nell'ultima decisione di iscrizione relativa ai loro principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
								3) i prodotti non possono essere autorizzati per il trattamento in situ di strutture di legno in prossimità di acqua, dove non è possibile evitare lo scolo diretto nella matrice acqua, o per legno destinato a venire a contatto con acque di superficie, a meno che non venga dimostrato, sulla base di dati concreti, che il prodotto soddisferà i requisiti di cui all'articolo 5 e all'allegato VI, eventualmente applicando opportune misure di riduzione del rischio se necessario.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

DIRETTIVA 2009/89/CE DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2009****recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

biocidi utilizzati come insetticidi contenenti azoto possano essere rilasciate, modificate o revocate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato I A o nell'allegato I B della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende l'azoto.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, l'azoto è stato oggetto di una valutazione in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, come definito nell'allegato V della direttiva 98/8/CE.

(3) L'Irlanda è stata designata come relatore e il 13 novembre 2007 ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 28 novembre 2008, nell'ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(5) Dagli esami effettuati risulta che i biocidi utilizzati come insetticidi e contenenti azoto possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. È quindi opportuno iscrivere l'azoto nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei

(6) A livello comunitario non sono stati valutati tutti i possibili utilizzi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri valutino i rischi in questione per i comparti e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello comunitario e, nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto, assicurino che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi rilevati.

(7) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione è opportuno esigere che ai prodotti contenenti azoto, utilizzati come insetticidi, si applichino misure di riduzione del rischio a livello di procedura di autorizzazione del prodotto. In particolare, è opportuno che i prodotti siano venduti unicamente a professionisti appositamente formati con metodi e sistemi di lavoro sicuri per garantire la minimizzazione dei rischi.

(8) È importante che le disposizioni della presente direttiva siano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo azoto, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.

(9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, per permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.

(10) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni relative ai biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti azoto, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.

(11) La direttiva 98/8/CE va pertanto modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 98/8/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° settembre 2011.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO

La voce «N. 27» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N.	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscri- zione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
«27»	Azoto	Azoto Numero CE: 231-783-9 Numero CAS: 7727-37-9	999 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2013	31 agosto 2021	18	<p>Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto e l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello comunitario.</p> <p>Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati.</p> <p>L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) i prodotti possono essere venduti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi;</p> <p>2) per garantire la minimizzazione dei rischi devono essere istituiti metodi e sistemi di lavoro sicuri che prevedano la disponibilità di dispositivi di protezione individuale se necessario.»</p>

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

(2009/556/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 marzo 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con la Confederazione svizzera al fine di negoziare un accordo recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 novembre 1990 riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci ⁽¹⁾ («l'accordo del 1990»).
- (2) La Commissione e la Confederazione svizzera hanno negoziato una modifica dell'accordo del 1990, che consiste tra l'altro nell'estenderne il campo di applicazione alle misure doganali di sicurezza. opportuno inserire il contenuto dell'accordo originale in un nuovo accordo consolidato.
- (3) È opportuno approvare il nuovo accordo consolidato.
- (4) In attesa dell'espletamento delle procedure interne delle parti contraenti, il nuovo accordo consolidato dovrebbe essere applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° luglio 2009, data alla quale diventano applicabili le misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel

2005 e nel 2006 dalle modifiche del codice doganale comunitario ⁽²⁾ e delle relative disposizioni d'applicazione ⁽³⁾.

- (5) La Comunità dovrebbe essere rappresentata nel comitato misto istituito dal nuovo accordo consolidato e dovrebbero essere stabilite le procedure interne necessarie al corretto funzionamento dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare alle autorità della Confederazione svizzera che sono state espletate le procedure da parte della Comunità per l'approvazione dell'accordo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 116 dell'8.5.1990, pag. 19.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

L'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2009 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

La Commissione è autorizzata a stabilire una data successiva per l'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dello stesso.

Articolo 4

La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

Articolo 5

La posizione che la Comunità deve adottare nel comitato misto è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

La posizione della Comunità sulle questioni per le quali il comitato misto detiene potere decisionale in virtù dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, qualora sia relativa a modifiche degli allegati I e II dell'accordo, è decisa dalla Commissione.

Articolo 6

Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo, la Commissione notifica alla Confederazione sviz-

zera l'adozione degli atti comunitari che costituiscono uno sviluppo del diritto comunitario contemplato nel capitolo III e negli allegati I e II dell'accordo.

La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui agli articoli 22 e 29 dell'accordo per garantire l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Se, alla data dell'applicazione della normativa comunitaria in questione, il comitato misto non si è pronunciato in merito a una modifica dell'accordo e l'applicazione provvisoria delle nuove disposizioni non è possibile, la Commissione notifica alla Confederazione svizzera la sospensione del capitolo III dell'accordo in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

L. MIKO

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

di seguito denominate rispettivamente «la Comunità» e «la Svizzera» e, insieme, «le parti contraenti»,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci, del 21 novembre 1990, di seguito denominato «l'accordo del 1990»;

considerando che è opportuno estendere l'ambito di applicazione dell'accordo del 1990 alle misure doganali di sicurezza aggiungendo all'accordo un nuovo capitolo al riguardo;

considerando che, a fini di chiarezza e di rafforzamento della certezza del diritto, il contenuto dell'accordo del 1990 è inserito nel presente accordo, che sostituisce l'accordo del 1990;

considerando l'accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera;

considerando la dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell'EFTA e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi;

considerando che le parti contraenti hanno ratificato la convenzione internazionale per l'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere;

tenendo presente la necessità di mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Comunità e la Svizzera e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti;

considerando che una tale agevolazione dovrebbe svilupparsi progressivamente;

considerando che i controlli veterinari e fitosanitari sono ora disciplinati dall'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;

riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l'espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alle loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia;

considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le parti contraenti dagli obblighi assunti nell'ambito di altri accordi internazionali;

considerando che le parti contraenti si impegnano a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nella Comunità;

considerando che è auspicabile che la Svizzera sia consultata sull'evoluzione delle norme comunitarie relative alle misure doganali di sicurezza, che partecipi ai pertinenti lavori del comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 247 *bis* del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e sia informata riguardo all'attuazione di tali norme;

considerando che le parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio senza ostacolare la fluidità di tali scambi;

considerando che è opportuno, nell'interesse delle parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi terzi;

considerando che tali misure doganali di sicurezza riguardano la dichiarazione dei dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata e uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l'attribuzione di una qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

considerando che la Svizzera dispone di un livello di protezione adeguato dei dati personali;

considerando che, poiché si tratta di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure di riequilibrio appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni in questione, qualora l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) «controlli»: qualsiasi operazione con cui la dogana o altro servizio preposto al controllo procede all'ispezione fisica o al controllo visivo del mezzo di trasporto e/o della merce, onde accertare che la natura, l'origine, lo stato, la quantità o il valore dei medesimi siano conformi ai dati dei documenti esibiti;
- b) «formalità»: qualsiasi formalità a cui l'amministrazione assoggetta l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti, dei certificati che accompagnano le merci o di altri elementi informativi, qualunque sia la loro forma e supporto, concernenti le merci o i mezzi di trasporto;
- c) «rischio»: la probabilità che possa verificarsi un evento, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'utilizzazione finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e dei Paesi terzi e alla presenza di merci che non sono in libera circolazione nel territorio di una delle parti contraenti, che costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, dei suoi Stati membri o della Svizzera, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;

- d) «gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché controllo e valutazione periodici di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Svizzera o a livello internazionale.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari vigenti nel quadro di accordi conclusi tra la Comunità e la Svizzera, il presente accordo si applica ai controlli e alle formalità riguardanti i trasporti di merci destinati a varcare una frontiera tra la Svizzera e la Comunità nonché alle misure doganali di sicurezza da applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi.
2. Il presente accordo non si applica ai controlli né alle formalità concernenti le navi e gli aeromobili in quanto mezzi di trasporto; esso si applica invece ai veicoli e alle merci trasportati con detti mezzi.

Articolo 3

Territori interessati

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale comunitario e, dall'altra, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali.

2. Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.

CAPITOLO II

PROCEDURE

Articolo 4

Controlli a campione e formalità diversi dai controlli doganali di sicurezza di cui al capitolo III

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente accordo, le parti contraenti adottano le misure necessarie affinché:

— i diversi controlli e formalità previsti all'articolo 2, paragrafo 1, si svolgano nel minor tempo necessario e, nella misura del possibile, nello stesso luogo,

— i controlli siano effettuati mediante campionamento, salvo in circostanze debitamente giustificate.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base del campionamento deve essere costituita da tutte le spedizioni che transitano attraverso un posto di frontiera, che sono state presentate a un ufficio doganale oppure a un altro servizio di controllo in un determinato periodo, e non da tutte le merci che costituiscono una singola spedizione.

3. Le parti contraenti facilitano, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate e all'utilizzazione dell'informatica e della telematica all'atto dell'esportazione, del transito e dell'importazione delle merci.

4. Le parti contraenti si sforzano di ripartire l'insediamento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener conto nella maniera migliore delle esigenze degli operatori commerciali.

Articolo 5

Delega di competenze

Le parti contraenti fanno in modo che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere taluni controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari all'espletamento di detti controlli.

Articolo 6

Riconoscimento dei controlli e dei documenti

Ai fini dell'applicazione del presente accordo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione, le parti contraenti riconoscono, in caso di importazione o di entrata in transito delle merci, i controlli effettuati e i documenti compilati dalle competenti autorità dell'altra parte contraente attestanti che le merci soddisfano le condizioni previste dalla legislazione del paese di importazione o le condizioni equivalenti nel paese di esportazione.

Articolo 7

Orari d'apertura dei posti di frontiera

1. Quando il volume del traffico lo giustifica, le parti contraenti provvedono affinché:

a) posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:

— l'attraversamento delle frontiere sia assicurato ventiquattro ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci in regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nei casi in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie o per la protezione degli animali,

— i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non circolano in regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì per almeno dieci ore senza interruzione e il sabato per almeno sei ore senza interruzione, salvo se tali giorni sono festivi;

b) quando si tratti di veicoli e di merci trasportati con aeromobili, gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattati in modo da soddisfare le esigenze effettive, con la possibilità di prevedere frazionamenti o ampliamenti.

2. Quando diversi posti di frontiera sono situati nelle immediate vicinanze di una stessa zona frontaliera, le parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe al paragrafo 1 per taluni di essi, a condizione che gli altri posti ubicati nella stessa zona possano effettivamente sdoganare le merci e i veicoli conformemente alle disposizioni di detto paragrafo.

3. Per i posti di frontiera e gli uffici doganali e i servizi di cui al paragrafo 1, e alle condizioni fissate dalle parti contraenti, le competenti autorità prevedono in casi eccezionali la possibilità di espletare i controlli e le formalità al di fuori degli orari di apertura, su richiesta specifica e giustificata presentata durante gli orari di apertura, ed eventualmente mediante una remunerazione dei servizi resi.

*Articolo 8***Corsie di passaggio rapido**

Le parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume di traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto, ai veicoli che circolano a vuoto nonché alle altre merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.

CAPITOLO III

MISURE DOGANALI DI SICUREZZA*Articolo 9***Disposizioni generali in materia di sicurezza**

1. Le parti contraenti si impegnano ad attuare e ad applicare ai trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di paesi terzi le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo e a garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle loro frontiere esterne.

2. Le parti contraenti rinunciano ad applicare le misure doganali di sicurezza definite nel presente capitolo ai trasporti di merci fra i rispettivi territori doganali.

3. Prima di concludere un accordo con un paese terzo nei settori disciplinati dal presente capitolo le parti contraenti si concertano per garantirne la coerenza con il presente accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate nel presente capitolo.

*Articolo 10***Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci**

1. Le merci che entrano nel territorio doganale delle parti contraenti in provenienza da un paese terzo sono accompagnate da una dichiarazione di entrata a fini di sicurezza (di seguito «dichiarazione sommaria di entrata»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

2. Le merci che escono dal territorio doganale delle parti contraenti a destinazione di paesi terzi sono accompagnate da una dichiarazione di uscita a fini di sicurezza (di seguito «dichiarazione sommaria di uscita»), salvo se trasportate con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all'interno di tale territorio.

3. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è presentata prima dell'introduzione delle merci sul territorio doganale delle parti contraenti o della loro uscita da tale territorio.

4. La presentazione delle dichiarazioni di entrata e di uscita di cui ai paragrafi 1 e 2 è facoltativa fino al 31 dicembre 2010 purché siano applicabili nella Comunità misure transitorie che derogano all'obbligo di presentare tali dichiarazioni.

Quando, ai sensi del primo comma, non è presentata una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, l'analisi del rischio di sicurezza menzionata all'articolo 12 deve essere condotta dalle autorità doganali al più tardi all'atto della presentazione delle merci all'arrivo o all'uscita sulla base delle dichiarazioni doganali riguardanti le suddette merci o di qualsiasi altra informazione a loro disposizione.

5. Ciascuna parte contraente designa le persone tenute a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nonché le autorità competenti per ricevere detta dichiarazione.

6. L'allegato I del presente accordo stabilisce:

- la forma e il contenuto della dichiarazione sommaria di entrata e di uscita,
- le eccezioni alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
- il luogo della presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita,
- il termine entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita deve essere presentata, e
- qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

7. Una dichiarazione doganale può essere utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, purché soddisfi le condizioni stabilite per tale dichiarazione sommaria.

*Articolo 11***Operatore economico autorizzato**

1. Ciascuna parte contraente concede la qualifica di «operatore economico autorizzato» in materia di sicurezza a qualsiasi operatore economico stabilito sul proprio territorio doganale, purché siano rispettati i criteri stabiliti nell'allegato II del presente accordo.

Tuttavia, a determinate condizioni e per particolari categorie di operatori economici autorizzati, è possibile derogare all'obbligo di stabilimento nel territorio doganale della parte contraente in cui è chiesta la concessione della qualifica, tenuto conto in particolare di accordi con paesi terzi. Ciascuna parte contraente decide inoltre se e a quali condizioni tale qualifica possa essere concessa a una società aerea o marittima che non ha sede nel proprio territorio, ma che dispone in esso di un ufficio regionale.

L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.

Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco delle qualifiche di operatori economici autorizzati.

2. L'allegato II del presente accordo stabilisce:

- le norme relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, in particolare i criteri di concessione di tale qualifica e le condizioni di applicazione di tali criteri,
- i tipi di agevolazioni che possono essere concesse,
- le norme relative alla sospensione e alla revoca della qualifica di operatore economico autorizzato,
- le modalità dello scambio, fra le parti contraenti, di informazioni relative ai rispettivi operatori economici autorizzati,
- qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 12

Controlli doganali di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza

1. I controlli doganali di sicurezza diversi dai controlli a campione sono fondati sull'analisi dei rischi utilizzando procedimenti informatici.
2. Ciascuna parte contraente definisce a tal fine un quadro in materia di gestione dei rischi e stabilisce criteri di rischio e settori di controllo doganale prioritari in materia di sicurezza.
3. Le parti contraenti riconoscono l'equivalenza dei loro sistemi di gestione dei rischi in materia di sicurezza.

4. Le parti contraenti collaborano al fine di:

- scambiarsi informazioni che consentano di migliorare e rafforzare l'analisi dei rischi e l'efficacia dei controlli doganali di sicurezza, e
- definire, entro termini appropriati, un quadro comune di gestione dei rischi, criteri di rischi comuni e settori di controllo prioritari comuni, nonché instaurare un sistema elettronico per l'attuazione di tale gestione comune dei rischi.

5. Il comitato misto adotta qualsiasi altra disposizione necessaria all'applicazione del presente articolo.

Articolo 13

Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza

1. Il comitato misto definisce le modalità con le quali le parti contraenti intendono assicurare il controllo dell'attuazione del presente capitolo e verificare il rispetto delle disposizioni in esso contenute nonché di quelle degli allegati del presente accordo.
2. Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:
 - una valutazione periodica dell'attuazione del presente capitolo, in particolare dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza,
 - un esame finalizzato a migliorarne l'applicazione o a modificarne le disposizioni per meglio conseguire gli obiettivi,
 - l'organizzazione di riunioni tematiche fra esperti delle due parti contraenti e di audit delle procedure amministrative, anche mediante visite sul posto.

3. Il comitato misto garantisce che le misure adottate in applicazione del presente articolo rispettino i diritti degli operatori economici interessati.

Articolo 14

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capitolo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.

Tali informazioni non possono in particolare essere trasmesse a persone diverse dagli organi competenti della parte contraente interessata né essere utilizzate da organi di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

CAPITOLO IV

COOPERAZIONE

Articolo 15

Collaborazione tra le amministrazioni

1. Al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere, le parti contraenti adottano le misure necessarie a sviluppare la cooperazione tanto a livello nazionale, che regionale o locale, tra le autorità incaricate dell'organizzazione dei controlli e tra i vari servizi che espletano i controlli e le formalità da entrambe le parti di tali frontiere.

2. Le parti contraenti, ciascuna secondo le proprie competenze, si adoperano affinché le persone che partecipano ad uno scambio nell'ambito del presente accordo possano informare rapidamente le autorità competenti delle difficoltà eventualmente incontrate nell'attraversamento di una frontiera.

3. La collaborazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

- a) la sistemazione dei posti di frontiera, tale da rispondere alle esigenze del traffico;
- b) la trasformazione degli uffici di frontiera in uffici a controlli abbinati, nei casi in cui ciò sia possibile;
- c) l'armonizzazione delle competenze dei posti di frontiera, nonché degli uffici ubicati da entrambe le parti della frontiera;
- d) la ricerca delle soluzioni più idonee per risolvere le eventuali difficoltà comunicate.

4. Le parti contraenti cooperano al fine di armonizzare gli orari di intervento dei vari servizi che espletano controlli e formalità da entrambe le parti della frontiera.

Articolo 16

Notifica di nuovi controlli e formalità diverse dalle misure doganali di sicurezza di cui al capitolo III

Qualora una parte contraente intenda applicare un nuovo controllo o una nuova formalità in un ambito diverso da quello disciplinato dal capitolo III, essa ne informa l'altra parte contraente.

La parte contraente interessata si adopera affinché le misure adottate al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di tali nuovi controlli o formalità.

Articolo 17

Fluidità del traffico

1. Le parti contraenti adottano le misure necessarie a garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro corretta esecuzione. Al tal fine, esse organizzano gli orari di intervento dei servizi incaricati di effettuare i controlli e di espletare le formalità, l'organico disponibile, nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l'espletamento dei controlli e delle formalità in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nel susseguirsi del traffico.

2. Le autorità competenti dei paesi sul cui territorio si sono verificate gravi perturbazioni nel trasporto delle merci, tali da compromettere gli obiettivi di agevolazione e di accelerazione del passaggio delle frontiere, informano immediatamente le autorità competenti degli altri paesi interessati da dette perturbazioni.

3. Le autorità competenti di ciascuno dei paesi interessati adottano senza indugio le misure atte a garantire quanto più possibile la fluidità del traffico. Dette misure sono notificate al comitato misto, che, se del caso, si riunisce con urgenza, su richiesta di una delle parti contraenti, per discutere delle misure in oggetto.

Articolo 18

Assistenza amministrativa

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento degli scambi fra le parti contraenti e di facilitare l'accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei paesi interessati, su richiesta oppure di propria iniziativa, se ritengono di farlo nell'interesse dell'altra parte contraente, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso (ivi comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) utili ad una corretta esecuzione del presente accordo.

2. L'assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il paese al quale è chiesta ritiene che possa mettere a repentaglio la propria sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali o possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

3. Qualora l'assistenza sia sospesa o rifiutata, la decisione ed i relativi motivi devono essere comunicati senza indugio al paese richiedente.

4. Qualora le autorità doganali di un paese chiedano un genere di assistenza che esse stesse non sarebbero in grado di fornire, sono tenute ad indicarlo nella domanda. Le autorità doganali interpellate hanno facoltà di accogliere o respingere tale richiesta.

5. Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per gli scopi del presente accordo e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa tutela di cui godono le informazioni dello stesso genere in base alla normativa nazionale di detto paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi unicamente previo consenso scritto dell'autorità doganale che le ha fornite e fatte salve le restrizioni stabilite da tale autorità.

CAPITOLO V

ORGANI AMMINISTRATIVI

Articolo 19

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le parti contraenti.

2. Il comitato misto delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.

5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 20

Gruppi di concertazione

1. Le autorità competenti dei paesi interessati possono istituire gruppi di concertazione incaricati di esaminare le questioni di ordine pratico, tecnico o organizzativo a livello regionale o locale.

2. I gruppi di concertazione di cui al paragrafo 1 si riuniscono, in caso di necessità, su richiesta delle autorità competenti di un paese. Il comitato misto è regolarmente informato dei lavori dei gruppi di concertazione dalle parti contraenti da cui dipendono.

Articolo 21

Competenza del comitato misto

1. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.

2. Il comitato misto può modificare tramite decisione il capitolo III e gli allegati.

3. Oltre ai casi espressamente previsti dal presente accordo, il comitato adotta tramite decisione le misure di applicazione a carattere tecnico e amministrativo intese a snellire i controlli e le formalità.

4. Tali decisioni sono eseguite dalle parti contraenti secondo le normative rispettive.

5. Ai fini di una corretta esecuzione dell'accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle parti contraenti dell'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo; le parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell'ambito del comitato misto.

Articolo 22

Evoluzione del diritto

1. Non appena la Comunità elabora una nuova normativa in un ambito disciplinato dal capitolo III, essa sollecita, a livello informale, il parere di esperti svizzeri, allo stesso modo con cui chiede il parere di esperti degli Stati membri.

2. Quando la Commissione europea presenta la proposta agli Stati membri o al Consiglio dell'Unione europea, ne invia copia alla Svizzera.

Su richiesta di una delle parti contraenti si svolge uno scambio di opinioni preliminare nell'ambito del comitato misto.

3. Le parti contraenti si consultano di nuovo nell'ambito del comitato misto, su richiesta di una di esse, nella fase che precede l'adozione dell'atto comunitario in un processo continuo d'informazione e di consultazione.

4. Le modifiche del capitolo III, necessarie per tener conto dello sviluppo della pertinente normativa comunitaria per quanto riguarda le materie contenute in tale capitolo, sono concordate quanto prima al fine di consentire che siano applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

Qualora una decisione non possa essere adottata in modo tale da consentire un'applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione presentato all'approvazione delle parti contraenti sono applicate in via provvisoria ove possibile, nel rispetto delle procedure interne delle parti contraenti.

5. Le parti contraenti cooperano durante la fase d'informazione e di consultazione al fine di agevolare, alla fine del procedimento, l'adozione di una decisione nel comitato misto.

Articolo 23

Partecipazione al comitato del codice doganale

La Comunità garantisce agli esperti svizzeri la partecipazione, in qualità di osservatori e per le questioni che li riguardano, alle riunioni del comitato del codice doganale che assiste la Commissione europea nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione per le materie di cui al capitolo III.

Articolo 24

Composizione delle controversie

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, qualsiasi controversia tra le parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è sottoposta al comitato misto, che cerca di giungere a una composizione per via amichevole.

Articolo 25

Accordi con paesi terzi

Le parti contraenti decidono che gli accordi conclusi da una di esse con un paese terzo in un ambito disciplinato dal capitolo III non creano obblighi per l'altra parte contraente, salvo decisione contraria del comitato misto.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 26

Agevolazioni di pagamento

Le parti contraenti si adoperano affinché le somme eventualmente esigibili al momento dell'esecuzione dei controlli e delle formalità nel corso degli scambi possano essere versate anche tramite assegni bancari internazionali garantiti o certificati, espressi nella moneta del paese in cui il debito è esigibile.

Articolo 27

Esecuzione dell'accordo

Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un'applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell'applicazione di dette disposizioni.

Articolo 28

Revisione

Qualora una parte contraente intenda rivedere il presente accordo, essa presenta una proposta a tal fine all'altra parte contraente. La revisione ha effetto dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti.

Articolo 29

Misure di riequilibrio

1. Una parte contraente può, previa consultazione in sede di comitato misto, adottare idonee misure di riequilibrio, ivi compresa la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo III del presente accordo, qualora constati che l'altra parte contraente non ne rispetta le condizioni o qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti.

Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni dopo l'adozione di dette misure.

2. Qualora non sia più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti perché non sono state concordate le modifiche di cui all'articolo 22, paragrafo 4, una parte contraente può sospendere l'applicazione delle disposizioni del capitolo III a decorrere dalla data di applicazione della pertinente normativa comunitaria, tranne nel caso in cui il comitato misto, dopo avere esaminato le modalità intese a mantenere l'applicazione di tali disposizioni, non decida altrimenti.

3. La portata e la durata delle misure citate sono limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. Una parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure e, se del caso, decidere di sottoporre la controversia in materia ad arbitrato, conformemente alla procedura di cui all'allegato III. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.

Articolo 30

Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

*Articolo 31***Denuncia**

Ciascuna parte contraente può denunciare l'accordo mediante notifica all'altra parte. L'accordo cessa di avere effetto dopo 12 mesi dalla data di tale notifica.

*Articolo 32***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 33***Ratifica**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il 1° luglio 2009, a condizione che anteriormente a tale data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate di aver concluso l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

2. Qualora il presente accordo non entri in vigore il 1° luglio 2009, entrerà in vigore il giorno successivo alla data alla quale le parti contraenti si sono comunicate di aver espletato le procedure necessarie.

3. In attesa dell'espletamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti contraenti applicano su base provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1° luglio 2009 o da una data successiva concordata tra di loro.

4. A decorrere dall'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci del 21 novembre 1990.

*Articolo 34***Lingue**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юни две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de junio de dos mil nueve.

V Bruselu dne dvacátého pátého června dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juni to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta juunikuu kahekünne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno duemilanove.

Briselē, divtūkstoš devītā gada divdesmit piektajā junijā

Priimta du tūkstančiai devintų metų birželio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego czerwca roku tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Junho de dois mil e nove.

Înceiat la Bruxelles, la douăzeci și cinci iunie două mii nouă.

V Bruseli dňa dvadsiateho piatego júna dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juni tjugohundranio.

Za Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos Bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Ghall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Za Конфедерация Швейцария
Por la Confederación Suiza
Za Švýcarskou konfederací
For Det Schweiziske Forbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Šveitsi Konföderatsiooni nimel
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération Suisse
Per la Confederazione svizzera
Šveices Konfederācijas vārdā
Šveicarijos Konfederacijos vardu
A Svájci Államszövetség részéről
Ghall-Konfederazzjoni Żvizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Pela Confederação Suíça
Pentru Confederația Elvețiană
Za Švajčiarskou konfederáciu
Za Švicarsko konfederacija
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar



ALLEGATO I

DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA*Articolo 1***Forme e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è effettuata per via informatica. Si possono anche usare documenti commerciali, portuali, o relativi al trasporto, purché contengano le indicazioni necessarie.

2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ [di seguito denominato «regolamento (CEE) n. 2454/93»]. Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige.

3. Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita su supporto cartaceo o in altra forma soltanto in uno dei casi seguenti:

- a) quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;
- b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita non funziona;

sempreché si applichino a tali dichiarazioni livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via informatica.

Le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita su carta sono firmate dalla persona che le ha redatte. Sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.

4. Ogni parte contraente definisce le condizioni e le modalità in base alle quali la persona tenuta a presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita è autorizzata a modificare uno o più dati di tale dichiarazione una volta presentata.

*Articolo 2***Eccezioni alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita**

1. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci seguenti:

- a) energia elettrica;
- b) merci importate o esportate mediante conduttura;
- c) lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- d) merci trasportate in conformità delle disposizioni dell'Unione postale universale;
- e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, eccetto i pallet, i contenitori ed i mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali utilizzati nell'ambito di un contratto di trasporto;
- f) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- g) merci corredate di carnet ATA e CPD;
- h) merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 od a altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York, del 16 dicembre 1969, sulle missioni speciali;
- i) armi e attrezzature militari introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente dalle autorità competenti per la difesa militare di uno Stato membro o della Svizzera, nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per le autorità militari;
- j) le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti:
 - merci che sono incorporate in tali piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione,
 - merci utilizzate per attrezzare tali piattaforme; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti;
- k) merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera 22 EUR a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite.

2. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nei casi previsti da un accordo internazionale in materia di sicurezza tra una parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.

3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui agli articoli 181 *quater*, lettere i) e j), 592 *bis*, lettere i) e j), e 842 *bis*, secondo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4. In Svizzera non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per:

- pezzi di ricambio e di sostituzione destinati agli aeromobili a fini di riparazione,
- lubrificanti e gas necessari al funzionamento dell'aeromobile, e
- prodotti alimentari destinati ad essere consumati a bordo,

che siano stati precedentemente immagazzinati in un deposito doganale situato nei locali di un aeroporto svizzero e in seguito trasferiti sugli aerei in conformità delle disposizioni emanate dalla Svizzera, sempreché esse non compromettano il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Articolo 3

Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono introdotte le merci provenienti da paesi terzi. Tale autorità effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza, anche qualora le merci siano destinate all'altra parte contraente.

2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di uscita a destinazione dei Paesi terzi. Tuttavia, una dichiarazione doganale di esportazione utilizzata come dichiarazione sommaria di uscita è presentata presso l'autorità competente della parte contraente sul cui territorio doganale sono espletate le formalità di esportazione a destinazione dei paesi terzi. L'autorità competente in ciascuno dei casi effettua l'analisi dei rischi basandosi sulle indicazioni riportate in detta dichiarazione ed i controlli doganali ritenuti necessari in materia di sicurezza.

3. Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse dall'autorità competente della prima parte contraente all'autorità competente della seconda.

Tuttavia, il comitato misto può determinare casi in cui la trasmissione di tali dati non è necessaria sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dal presente accordo.

Le parti contraenti fanno in modo di mantenersi in contatto e di utilizzare un sistema comune di trasmissione dei dati che contenga le informazioni necessarie alla dichiarazione sommaria di uscita delle merci in questione.

Qualora le parti contraenti non siano in grado di effettuare la trasmissione di cui al primo comma alla data di applicazione del presente accordo, la dichiarazione sommaria di uscita delle merci che lasciano una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, ad eccezione del traffico aereo diretto, è presentata unicamente presso l'autorità competente di questa seconda parte contraente.

Articolo 4

Termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita

1. I termini per presentare la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita sono quelli di cui agli articoli 184 *bis* e 592 *ter* del regolamento (CEE) n. 2454/93.
 2. In deroga al paragrafo 1, ogni parte contraente può fissare termini diversi:
 - nei casi del traffico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, al fine di consentire un'analisi dei rischi affidabile ed intercettare le spedizioni per effettuare eventualmente i relativi controlli doganali di sicurezza,
 - nel caso di un accordo internazionale tra detta parte contraente ed un paese terzo, fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del presente accordo.
-

ALLEGATO II

Operatore economico autorizzato

TITOLO I

CONCESSIONE DELLA QUALIFICA DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO*Articolo 1***Osservazioni generali**

1. I criteri per la concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» comprendono:
 - a) un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;
 - b) un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza;
 - c) una comprovata solvibilità finanziaria; e
 - d) norme adeguate di sicurezza.
2. Ogni parte contraente stabilisce le procedure per la richiesta e la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché gli effetti giuridici di tale qualifica.
3. Le parti contraenti garantiscono che le autorità doganali verifichino il rispetto, da parte dell'operatore economico autorizzato, delle condizioni e dei criteri ad esso applicabili e procedono a riesaminare tali condizioni e criteri in particolare in seguito a modifiche importanti della normativa in materia o nel caso emergano elementi che inducono ragionevolmente a pensare che l'operatore economico autorizzato non soddisfi più le condizioni applicabili.

*Articolo 2***Precedenti**

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali è considerata adeguata se, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:
 - a) il richiedente;
 - b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
 - c) se del caso, il legale rappresentante del richiedente in materia doganale;
 - d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.
2. L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può tuttavia essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede del richiedente.
3. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

*Articolo 3***Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti**

Al fine di permettere alle autorità doganali di accertarsi che dispone di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nel luogo in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti, all'autorità doganale;
- c) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci e di un sistema di controllo interno che permetta di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- d) se del caso, disporre di procedure soddisfacenti di gestione delle licenze e delle autorizzazioni di importazione e/o di esportazione;
- e) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
- f) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
- g) aver adottato adeguate misure di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate, al fine di proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la sua documentazione.

Articolo 4

Solvibilità finanziaria

1. Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere ai propri obblighi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.
2. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 5

Norme appropriate di sicurezza

1. Le norme di sicurezza del richiedente sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;
 - b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
 - c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
 - d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;
 - e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;
 - f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto il profilo della sicurezza ed effettua controlli periodici dei loro precedenti;
 - g) il richiedente assicura che il personale interessato partecipi attivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Se il richiedente, stabilito nella Comunità o in Svizzera, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, o di un'altra certificazione riconosciuta, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti dal presente allegato.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI CONCESSE AGLI OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

Articolo 6

Le autorità doganali concedono in particolare le seguenti agevolazioni agli operatori economici autorizzati:

- le autorità doganali possono comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario o dell'uscita da esso, quando, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare, sempreché tale comunicazione non comprometta il controllo da effettuare; le autorità doganali possono tuttavia procedere ad un controllo fisico anche qualora un operatore economico autorizzato non sia stato preventivamente informato,
- l'operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all'allegato 30 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,
- l'operatore economico autorizzato è sottoposto in minor misura ai controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici; nondimeno le autorità doganali possono decidere altrimenti per tener conto di una particolare minaccia o di obblighi di controllo derivanti da normative diverse da quelle doganali,
- qualora l'autorità doganale decida di procedere al controllo di una spedizione munita di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita presentata da un operatore economico autorizzato, detto controllo è effettuato in via prioritaria; inoltre, su richiesta dell'operatore economico autorizzato e con l'accordo dell'autorità doganale, tale controllo può essere effettuato in luogo diverso da quello dove l'autorità effettua solitamente i controlli.

TITOLO III

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA DI OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

Articolo 7

Sospensione della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
 - a) qualora accerti l'inosservanza delle condizioni o dei criteri di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato;
 - b) qualora le autorità doganali abbiano sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali;
 - c) qualora l'operatore economico autorizzato lo chieda perché si trova temporaneamente nell'incapacità di rispettare le condizioni o i criteri di concessione della qualifica.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

4. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.
5. Ogni parte contraente fissa la durata del periodo di sospensione in modo tale che l'operatore economico autorizzato possa prendere i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione.
6. Allorché l'operatore economico abbia adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.

Articolo 8

Revoca della qualifica

1. L'autorità doganale di rilascio revoca il certificato di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:
 - a) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e sono esaurite le vie di impugnazione;
 - b) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 7, paragrafo 5;
 - c) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.
2. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera a), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non susciti dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.
3. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

TITOLO IV

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 9

La Commissione e le competenti autorità svizzere si scambiano regolarmente informazioni sull'identità dei loro operatori economici autorizzati in materia di sicurezza, ivi compresi i dati seguenti:

- a) numero di identificazione dell'operatore (TIN — Trader Identification Number), in un formato compatibile con la normativa EORI — Economic Operators Registration and Identification number, (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);
 - b) nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
 - c) numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;
 - d) situazione attuale (qualifica vigente, sospesa, revocata);
 - e) periodi di modifica della qualifica;
 - f) data a decorrere dalla quale entra in vigore il certificato;
 - g) autorità che ha rilasciato il certificato.
-

*ALLEGATO III***PROCEDURA DI ARBITRATO**

1. Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salva decisione contraria delle parti contraenti.
 2. Ognuna delle parti contraenti designa un arbitro entro trenta giorni.
 3. I due arbitri designati nominano di comune accordo un super-arbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti contraenti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, scelgono il super-arbitro in un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.
 4. Salva decisione contraria delle parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme di procedura. Le decisioni sono adottate a maggioranza.
-

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>